

L'anno 2011 addì 4 del mese di aprile, presso la sala consiliare, alle ore 16,15, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Lorenzo Cappelletti, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Angelo Antonio Falmi, Alberto Briccolani, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Silvia Tacconi, Rita Guidetti.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Massimo Mari, Guido Signorini, Mirko Briziarelli.

Deliberazione n. 33

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione detrazione per abitazione principale per l'anno 2011.

Il Consigliere Passigli illustra la proposta deliberativa di cui in oggetto.

Il Consigliere Bensi afferma che, a suo parere, non è giusto che sia stata prevista la detrazione per abitazione principale su immobili di lusso che, oggi, non si può purtroppo modificare. Chiede quindi di sapere le motivazioni per le quali furono previste tali detrazioni.

Il Consigliere Poli chiede di conoscere il mancato introito per questa detrazione.

Risponde il dirigente Dr. Navarrini sostenendo che non si può parlare di minor introito in quanto trattasi della detrazione 1^a casa, che era vigente per tutti, indipendentemente dalla tipologia di abitazione, che adesso è rimasta a seguito dell'abolizione dell'ICI sulla 1^a casa.

Viene quindi stabilito di esaminare congiuntamente gli altri punti relativi al bilancio di previsione (nn. 5, 6, 7 e 8 dell'ordine del giorno) e votarli successivamente uno per uno.

La sintesi del dibattito che segue è riportata per intero nella successiva deliberazione n. 38 di pari data.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 04/03/2010 con cui veniva stabilito in € 139,44 la detrazione per abitazione principale ai fini I.C.I. per l'esercizio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) in cui viene disposto che " il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi comunali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 degli enti locali al 30 giugno 2011;

VISTO l'art.9, comma 1, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in cui è stato stabilito che: *"Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento il Consiglio Comunale può adottare, altresì, le maggiori detrazioni o riduzioni d'imposta contemplate nell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 in riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi del seguente comma"*;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/92, confermare anche per l'anno 2011 in € 139,44 la detrazione relativa alla imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con le elevazioni previste in favore di quelle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comu-

nale sugli immobili in quanto tale sistema di detrazioni è compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio;

VISTO che, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

DATO ATTO che con l'art. 1, comma 2, del D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e in quanto tale esclusa dal pagamento dell'ICI, si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate tassativamente da disposizioni di legge a condizione che tali fattispecie siano recepite nel regolamento comunale (così come stabilito nella Circolare n. 1/DF del 4.3.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Circolare n. 1/DF del 04/03/09 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse Tributarie per gli aspetti tecnici e contabili espresso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con 15 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Poli, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L.), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2011 in € 139,44 la detrazione in favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 e A9, con le elevazioni previste in favore di quelle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in quanto tale sistema di detrazioni è compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio;
- 2) di trasmettere la richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 aprile 2003, n. 3/DPR.

Successivamente, con 15 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Poli, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L.), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Si dà atto che, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, entrano in aula i Consiglieri Beconcini e Ulivi.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 19 aprile 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 19 aprile 2011

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 19 aprile 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori